

Procedura di riassegnazione del nome a dominio

RADIOMEDIASET.IT

Ricorrente: MEDIASET S.P.A. rappresentata dall'Avv. Carlo sala

Resistente: THOMAS MUSIC & ART Ltd

Collegio (unipersonale): Avv. Anna Carabelli

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il giorno 20/12/2016 presso la Camera Arbitrale di Milano, Mediaset S.p.A. con sede in Via Paleocapa, 3 Milano (MI), rappresentata dall'avv. Carlo Sala, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in proprio favore del nome a dominio RADIOMEDIASET.IT, assegnato a Thomas Music & Art Ltd 3, Gover Street WC 1E 6HA – Londra (UK). Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a) il dominio RADIOMEDIASET.IT è stato assegnato a Thomas Music & Art Ltd 22 aprile 2016;
- b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore ok *challenged*;
- c) digitando l'indirizzo RADIOMEDIASET.IT alla data 19/12/2016 si viene diretti a una pagina web riportante la dicitura "impossibile raggiungere il sito - impossibile trovare l'indirizzo DNS del server – cerca video mediaset (link) con Google radiomediaset.it – ERR_NAME_NOT_RESOLVED".

A seguito della conferma dei dati da parte del Registro, la Segreteria provvedeva a inviare il reclamo e la documentazione allegata al Resistente via e-mail in data 22/12/2016 e a mezzo raccomandata in data 23/12/2016, informandolo della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Risultando il plico raccomandato contenente reclamo e gli allegati consegnati il 03/01/2017; la Segreteria comunicava alle parti la scadenza del termine per il deposito di eventuale replica, all' 8/02/2017.

Il Resistente non ha depositato alcuna replica.

La Segreteria ha proceduto alla nomina dell'esperto Avv. Anna Carabelli, che ha accettato l'incarico in data 14/02/2017.

In pari data il Resistente, con dichiarazione sottoscritta per accettazione dal Ricorrente, ha comunicato alla Segreteria di aver raggiunto un accordo per il trasferimento del nome a dominio al Ricorrente, chiedendo di *“acconsentire allo scioglimento dello status di “challenged” al fine di poter rendere efficace il predetto trasferimento”*.

L'accordo di cui sopra determina il venir meno della materia del contendere e costituisce motivo di estinzione della procedura.

Ai sensi dell'art. 4.18 del Regolamento Dispute, *“Se il motivo di estinzione della procedura è stato comunicato o confermato al PSRD da entrambe le parti, o se è documentato per iscritto, il Collegio pronuncia l'estinzione del procedimento entro 10 giorni dal momento in cui il Collegio stesso ha avuto la prova documentata o la conferma da entrambe le parti dell'esistenza del motivo di estinzione.”*

Non è previsto che il Collegio possa assumere diretti provvedimenti in merito alla rimozione dello status di “challenged”.

P.Q.M.

Il Collegio, preso atto della dichiarazione del Resistente sottoscritta per accettazione dal Ricorrente e comunicata alla Segreteria in data 14/02/2017, ai sensi dell'articolo 4.18 del Regolamento Dispute dispone l'estinzione della procedura.

La presente verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 23 Febbraio 2017

Avv. Anna Carabelli